DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 74/2007

del 6 luglio 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 39/2007 del 27 aprile 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2028/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto concerne l'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 appartenente al gruppo Microorganismi ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 108/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo per mangimi Elancoban, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione del monensin sodico (Coxidin) come additivo per mangimi ([4]) (rettifica nella GU L 37 del 9.2.2007, pag. 10).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi ([6]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, il capitolo II è modificato come segue:

1) al punto 1zzj [regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32006 R 2028**: regolamento (CE) n. 2028/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 26).»;

([1]) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 70.
([2]) GU L 414 del 30.12.2006, pag. 26.
([3]) GU L 31 del 6.2.2007, pag. 4.
([4]) GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6.
([5]) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 9.
([6]) GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.

2) al punto 1zz [regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32007 R 0108**: regolamento (CE) n. 108/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007 (GU L 31 del 6.2.2007, pag. 4).»;

3) dopo il punto 1zzzf [regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zzzg. **32007 R 0109**: regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione del monensin sodico (Coxidin) come additivo per mangimi (GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6; rettifica nella GU L 37 del 9.2.2007, pag. 10).

1zzzh. **32007 R 0141**: regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 9).

1zzzi. **32007 R 0188**: regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2028/2006 e (CE) n. 108/2007, del regolamento (CE) n. 109/2007 (rettifica nella GU L 37 del 9.2.2007, pag. 10) e dei regolamenti (CE) n. 141/2007 e (CE) n. 188/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.